



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

**DECRETO PENALE DI CONDANNA – ART. 459 C.P.P.**

N. 10/001184 R.G. G.I.P.  
N. 1134/10 R. D.P.  
D.P. esecutivo il \_\_\_\_\_

Opposizione in data: 05/10/2010  
Presentata da difensori (di b. b. b.)  
N. C.P. \_\_\_\_\_  
Redatta scheda il \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Civile e Penale di Verona, letti gli atti del procedimento n. 10/000812 iscritto nel registro delle notizie di reato in data 21/01/2010 esaminata la richiesta del Pubblico Ministero dott. GIULIA LABIA pervenuta in data 13/07/2010 con la quale si chiede l'emissione di decreto di condanna nei confronti di:

**GRISANTI/LUCIANO** nato il **04/09/1962** a **VERONA** residente in **VERONA - VIA BERNINI BURI 16 – ELETTRIVAMENTE DOMICILIATO** presso lo studio dell'Avv. Andrea MORABITO in Verona – Viale Nino Bixio 22/a e dell'Avv. Simone GHIROTTTO in Verona – Via Nizza 5

**DIFENSORI DI FIDUCIA:** Avv. Andrea MORABITO del Foro di Verona  
Avv. Simone GHIROTTTO del Foro di Verona

**IMPUTATO**

del reato p. e p. dall'art. 727 co. 2 c.p. per avere detenuto n. 4 cavalli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, in particolare avendoli stabulati in paddock con fondo melmoso e ricoperto di letame tanto che gli equini, per accedere alla mangiatoia, sprofondavano con gli zoccoli nella melma con pericolo di marciscenza degli stessi zoccoli.

In Verona, accertato il 20 gennaio 2010

\*\*\*\*\*

Ritenuto che

- la sussistenza del fatto e la responsabilità dell'imputato emergono dall'esposto della L.A.V. di Verona e dagli accertamenti del Corpo Forestale dello Stato compendiate nell'informativa in data 21/01/2010 con allegata documentazione, in atti;
- la pena richiesta dal Pubblico Ministero risulta congrua ed equa, ex art. 133 c.p., in considerazione dell'entità del fatto;

**P . Q . M .**

Visti gli artt. 459,460 c.p.p.

Condanna **GRISANTI/LUCIANO**

in ordine al reato di cui sopra alla pena di **€ 3.000,00 di ammenda**

(pena base € 9.000,00 di ammenda, ridotta ad € 6.000,00 di ammenda ex art. 62 bis c.p., ulteriormente ridotta ad € 3.000,00 di ammenda in applicazione dell'art. 459 co. 2 c.p.p.);

**Ordina la confisca dei 3 cavalli ancora in sequestro e l'assegnazione alla L.A.V. Lega Anti Vivisezione – Delegazione Provinciale di Verona.**

LA NON MENZIONE CONSEGUE PER LEGGE (art. 689 n. 5 c.p.p. come modificato dall'art. 37 co.5° L. 479/99)

**AVVERTE**

- Che il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese di procedimento né l'applicazione di pene accessorie. Esso, anche divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di 5 anni, quando trattasi di delitto, ovvero



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Verona**

N. 10/000812 R. G. Notizie di reato

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Verona

**RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO PENALE DI CONDANNA**

**IL P.M.**

Visti gli atti del procedimento nei confronti di:

- **GRISANTI/LUCIANO** nato il 04/09/1962 a VERONA residente in VERONA-VIA BERNINI BURI 16,

**IMPUTATO**

*del reato p. e p. dall'art. 727 co. 2 c.p. per avere detenuto n. 4 cavalli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, in particolare avendoli stabulati in paddock con fondo melmoso e ricoperto di letale tanto che gli equini, per accedere alla mangiatoia, sprofondavano con gli zoccoli nella melma con pericolo di marciscenza degli stessi zoccoli.*

*In Verona, acc. il 20.1.2010*

- Ritenuto che il reato per il quale si procede è perseguibile d'ufficio e che gli elementi di responsabilità a carico dell'indagato sono rappresentati dagli atti di indagine contenuti nel fascicolo del P.M.;
- considerato che appare congrua l'applicazione della sola pena pecuniaria;
- considerato che in base all'esame degli atti non sembrano sussistere dubbi in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli;
- rilevato che in ordine al reato contestato la pena può determinarsi nella misura di € 3.000,00 di ammenda (pena base € 9.000,00 di ammenda, ridotta a euro 6.000,00 di ammenda ex art. 62 bis c.p., ridotta a euro 3.000,00 di ammenda in applicazione dell'art. 459 co. 2 c.p.p.);

- Visto l'art. 459 c.p.p.

**CHIEDE**

emettersi nei confronti di **GRISANTI/LUCIANO** nato il 04/09/1962 a VERONA residente in VERONA-VIA BERNINI BURI 16 decreto penale di condanna alla pena di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.

**MANDA**

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Verona,     - 5 LUG. 2010    

Il P.M.  
dott. GIULIA LABIA

